

Repubblica Italiana

# Tribunale di Pistoia

**In Nome del Popolo Italiano**

all'udienza del 21/05/2020 il giudice dr. Lucia Leoncini

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. [REDACTED]/2018 tra le parti:

Attore: [REDACTED], con l'avv. LECCESE ALFONSO ([REDACTED])

Convenuta: [REDACTED], con gli avv. [REDACTED]  
([REDACTED]) e [REDACTED] ([REDACTED])**Ritenuto in fatto ed in diritto**

I. [REDACTED] oppone il d.i. n. 375/2018 emesso da questo Tribunale in data 4.4.2018 in favore di [REDACTED] per l'importo di euro 21.619,11 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, a titolo di saldo debitore del rapporto contrattuale n. 5976 del 16.7.2002 pervenuto in titolarità all'ingiungente in forza di atto di cessione di crediti. A fondamento della spiegata opposizione, parte attrice preliminarmente eccepisce il difetto di legittimazione di controparte a promuovere l'azione di recupero del credito in contesa nonché la mancanza di valida prova scritta di quest'ultimo a mente dell'art. 633 c.p.c.; nel merito, contesta il fondamento dell'avversa pretesa per assenza di prova della stessa e denuncia asserite illegittimità del rapporto contrattuale *inter partes* (tra cui violazione dell'art. 117 T.U.B., illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, illegittima variazione delle condizioni economiche contrattuali in senso sfavorevole per il correntista senza il rispetto del disposto dell'art. 118 T.U.B.), instando quindi per la revoca del titolo impugnato.

Si costituisce in giudizio, oltre i termini di cui all'art. 167 c.p.c., parte convenuta sollevando, in via preliminare, eccezione di nullità dell'atto di citazione in opposizione per difetto dei requisiti di cui all'art. 163 co. 3 nn. 3 e 4 c.p.c. con conseguente inammissibilità dell'opposizione per decorso dei



relativi termini e, nel merito, contestando i singoli motivi di doglianza *ex adverso* articolati con richiesta - subordinata all'accoglimento dell'eccezione preliminare anzidetta - di conferma del d.i. opposto, previa concessione della provvisoria esecuzione dello stesso ai sensi dell'art. 648 c.p.c., o comunque di condanna dell'opponente al pagamento della somma risultante come dovuta all'esito dell'istruttoria processuale.

Celebrata la prima udienza di comparizione e trattazione, il g.o.p. in sostituzione dello scrivente magistrato (allora in congedo per maternità), senza pronunciarsi sull'istanza ex art. 648 c.p.c. ha inviato le parti in mediazione, obbligatoria nella materia oggetto del contendere, concedendo contestualmente i richiesti termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. per l'ipotesi di esito negativo della mediazione stessa. All'udienza fissata per la discussione sulle istanze istruttorie entrambe le parti, dato atto dell'esito negativo della mediazione, hanno chiesto fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni se del caso nelle forme semplificate di cui all'art. 281sexies c.p.c., non essendo state versate in atti richieste di prova: l'udienza di discussione orale inizialmente fissata per il 19.3.2020 ha subito poi rinvio *ex lege* in forza del d.l. n. 18/2020 e viene celebrata in data odierna, secondo la modalità c.d. cartolare ai sensi dell'art. 83 co. 7 lett. h) d.l. n. 18/2020 come attuato con provvedimento n. 869/2020 del Presidente del Tribunale di Pistoia.

\*\*\*\*\*

**II.** L'opposizione è fondata e merita accoglimento.

**II.1.** In primo luogo, deve farsi ragione – nel senso del relativo rigetto – dell'eccezione svolta in via preliminare da parte convenuta circa la nullità dell'avverso atto di citazione in opposizione. Premesso che l'eccezione in parola non soggiace alle preclusioni di cui all'art. 167 c.p.c. in quanto, trattandosi di nullità, è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e anche *ex officio*, deve comunque affermarsi l'infondatezza della stessa la quale appare formulata al mero fine di adombrare l'inammissibilità dell'opposizione per decorso dei termini di legge con conseguente inoppugnabilità del d.i. opposto, atteso che per il tipo di nullità denunciato da parte convenuta il codice di rito prevede la facoltà di rinnovare o integrare l'atto di citazione restando ferme, tuttavia, le decadenze maturate anteriormente alla rinnovazione o all'integrazione (cfr. art. 164 co. 4 e 5 c.p.c. in relazione all'art. 163 co. 3 nn. 3 e 4 c.p.c.). Benvero, nell'atto introduttivo del presente giudizio sono distintamente e analiticamente



esposti i singoli motivi di opposizione nei relativi profili di fatto e di diritto così come sono precisamente formulate le richieste della parte (rispettivamente integranti *causa petendi* e *petitum*), talché non v'è spazio alcuno per ritenersi integrate le cause di nullità di cui ai numm. 3 e 4 art. 163 co. 3 c.p.c., del resto dedotte da parte opposta in modo del tutto generico e tralaticio.

**II.2.** Tanto premesso, è per contro da accogliere l'eccezione preliminare sollevata da parte attrice opponente in ordine alla legittimazione attiva di controparte, ritenuta carente.

Sul punto, le deduzioni difensive dell'opposta si profilano inidonee a superare la prospettazione attorea risultando: per un verso, inconferenti, laddove si soffermano sulla validità dell'avviso di cessione dei crediti tramite pubblicazione in G.U. ai sensi dell'art. 58 T.U.B. al fine di ritenere ritualmente conclusa la cessione del credito, considerato che la problematica sollevata dall'opponente non attiene a questo aspetto bensì alla mancanza di prova in ordine alle cessioni di credito "a monte" dall'originaria titolare del rapporto contrattuale oggetto di lite, [REDACTED], alla società diretta cedente dello stesso all'odierna convenuta [REDACTED]; per altro verso, sfornite del supporto probatorio documentale necessario per dimostrare l'intera catena di cessioni di credito dal titolare originario dello stesso, [REDACTED], all'odierna convenuta la quale infatti, per fondare la propria legittimazione attiva a pretendere il pagamento della somma consacrata nel d.i. opposto, si limita in comparsa a descrivere le vicende circolatorie del rapporto contrattuale in discorso senza tuttavia offrire alcuna prova delle stesse.

Ebbene, rivestendo la convenuta il ruolo di attrice in senso sostanziale nel presente giudizio di opposizione, è onere della stessa comprovare tutti gli elementi costitutivi della propria domanda ivi compresa, quale primo indefettibile requisito, la titolarità dal lato attivo in capo a sé del rapporto dedotto in giudizio: ove, come nella specie, tale onere non sia assolto, la domanda di altrui condanna al pagamento di somme dovrà essere respinta, con conseguente revoca del d.i. opposto.

In definitiva, avendo la convenuta provato l'avvenuta cessione del credito in proprio favore solo da parte della propria immediata cedente senza però dimostrare tutte le cessioni precedenti sino ad arrivare all'originaria controparte contrattuale dell'odierno attore opponente, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva da quest'ultimo sollevata deve essere accolta.



**II.3.** Se quanto sopra risulta assorbente di ogni altra questione versata in giudizio dalle parti, per completezza espositiva e argomentativa pare opportuno dar conto della fondatezza di altro assorbente motivo di opposizione speso da parte attrice, afferente la mancanza di prova del credito *ex adverso* azionato.

Invero, in linea con il granitico orientamento giurisprudenziale in materia, deve rammentarsi come se ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente il mero certificato c.d. di saldaconto ai sensi dell'art. 50 T.U.B., nell'ordinario giudizio a cognizione piena che si apre a seguito della notifica dell'atto di citazione in opposizione il preteso creditore, convenuto opposto, è onerato della prova piena del credito vantato e azionato in via monitoria: prova da fornirsi, *in primis* e imprescindibilmente, tramite deposito dell'intera movimentazione di conto relativa al rapporto contrattuale *inter partes*, nella specie mai prodotta (in argomento, *ex multis*, cfr. Cass. n. 14887/2014 e di recente Cass. n. 32019/2019).

Anche sotto questo profilo, pertanto, l'opposizione coglie nel segno, corroborando l'illegittimità del titolo in questa sede impugnato.

Alcun argomento in favore della tesi di parte convenuta può, infine, trarsi dal c.d. riconoscimento di debito da questa invocato e prodotto *sub* doc. 2 allegato alla mem. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. (nonché, confusamente e assieme ad altro, *sub* doc. 5 allegato alla comparsa costitutiva), atteso che trattasi di documento indirizzato a [REDACTED] e non alla convenuta e inoltre contenente riferimento a importo ben minore di quello azionato da [REDACTED] in via monitoria.

Alla luce di quanto sopra, deve dunque essere pronunciata la revoca del d.i. opposto.

**III.** Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 in base al valore della lite (importo del d.i. opposto), con riferimento a parametri medi dallo scaglione di riferimento e considerata la consistenza dell'attività processuale svolta (in particolare, fase istruttoria limitata allo scambio di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e semplificazione della fase decisionale, con conseguente liquidazione dei rispettivi compensi in misura ridotta rispetto al medio). Deve altresì essere accolta la domanda di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. avanzata dal procuratore di parte attrice opponente, dichiaratosi antistatario.



P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria o diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:

1) in accoglimento della spiegata opposizione, per le ragioni meglio descritte in parte motiva, revoca il d.i. n. 375/2018 emesso da questo Tribunale in data 21.3.2018-4.4.2018;

2) condanna parte convenuta opposta [REDACTED] al pagamento, in favore di parte attrice opponente [REDACTED], delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di euro [REDACTED] per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge oltre esborsi (marca, c.u. e spese di notifica), da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte attrice opponente dichiaratosi antistatario.

Pistoia, 21.5.2020

Il giudice  
dott.ssa Lucia Leoncini

